

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/613 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 aprile 2019**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo filettato di acciaio inossidabile con filettatura interna. Esso ha la forma di un dado munito di una flangia a un'estremità.</p> <p>L'articolo è progettato per essere usato nell'assemblaggio della condotta del sistema di frenatura idraulico di un autoveicolo.</p> <p>L'articolo, una volta serrato, fa sì che i componenti del giunto di collegamento si collochino nella posizione corretta, garantendo in tal modo la tenuta idraulica.</p> <p>Cfr. immagini (*).</p>	7318 16 39	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali (RGI) 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7318, 7318 16 e 7318 16 39.</p> <p>L'articolo possiede le caratteristiche obiettive degli «articoli filettati» della voce 7318.</p> <p>La classificazione dell'articolo alla voce 7307 («accessori per tubi») è esclusa in quanto l'articolo si limita a comprimere i componenti che formano il giunto di collegamento e non viene a contatto con il liquido trasmesso nella condotta. La filettatura interna dell'articolo non è progettata per creare o mantenere la tenuta idraulica.</p> <p>L'articolo non può essere classificato come accessorio/raccordo non finito ai sensi della RGI 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, in quanto non possiede il carattere essenziale dell'accessorio/raccordo non finito.</p> <p>Viti, bulloni, dadi ecc. idonei all'uso nell'assemblaggio di accessori per tubi sono esclusi dalla voce 7307 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7307, esclusioni, lettera b)].</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7318 16 39 come «altro dado di acciaio inossidabile».</p>

(\*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

